



SENTENZA N. 558/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **73610** R.G. introdotto con ricorso in riassunzione, depositato il 13.4.2022, ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Corso A. Lucci n. 137 (pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it)

**contro**

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61;

(pec: vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it;  
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it;  
avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

- **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Napoli, p.zza Municipio n. 1, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo III° piano, presso il responsabile

p.t. dell'ufficio dell'Avvocatura comunale amministrativa (pec: [avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it](mailto:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it));

**Visti** il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

**Rilevate** le costituzioni in giudizio dell'INPS con memoria del 21.10.2024 e del Comune di Napoli con memoria del 25.10.2024.

### **FATTO**

L'odierno ricorrente in riassunzione rappresenta quanto segue:

- già dipendente del Comune di Napoli dall'8.4.1980 al 30.6.2016, in quiescenza dal 30.6.2016, si duole del mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL - Enti locali del 21 maggio 2018 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018;
- non avendo ottenuto quanto ritenuto di spettanza, ha adito questa Corte, a seguito di declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario, domandando l'accertamento del proprio diritto all'applicazione del ridetto CCNL, con condanna delle Amministrazioni convenute alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previo versamento dei contributi, anche figurativi, a partire dal 30.6.2016, nonché al pagamento dello scaglionamento di TFS in forza del CCNL per il periodo dal 30.6.2016, oltre rivalutazione ed interessi; in via subordinata, ha domandato la condanna del Comune di Napoli e dell'INPS al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, cc. per omissione contributiva a partire dal 30.6.2016, oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari;
- con comparsa di costituzione del 21.10.2024 l'INPS ha chiesto la cessazione della materia, con compensazione delle spese, sul presupposto di avere provveduto a rideterminare in aumento il trattamento pensionistico del ricorrente con pagamento dei maturati arretrati;
- con comparsa di costituzione del 25.10.2024, il Comune di Napoli ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso;

- all'odierna udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale si è riportato alle argomentazioni della propria comparsa di costituzione, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

**1.** In via preliminare, si estromette dal presente giudizio il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, sussistendo la sola legittimazione dell'INPS, resistente, in qualità di Ente gestore e pagatore per i dipendenti pubblici con riferimento al preteso ricalcolo del rateo pensionistico oggetto del presente contenzioso.

**2.** Nel merito, dalla documentazione in atti emerge chiaramente la riliquidazione, a cura dell'INPS, del trattamento pensionistico in favore del ricorrente con corresponsione degli arretrati di spettanza e conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata.

Nello specifico, infatti, risulta che in data successiva al deposito dell'originario ricorso innanzi al Tribunale, nella prima metà dell'anno 2020, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva del ricorrente, previo versamento ed invio da parte del Comune Napoli di nuova certificazione modello PA04, i contributi maturati e dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL e a ricostruirne la pensione.

I ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di settembre 2020.

Tale circostanza, attestata nella relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS, è comprovata dai documenti depositati in giudizio segnatamente rappresentati da:

- 1) determina di riliquidazione della pensione;
- 2) cedolino di pensione del mese di settembre 2020.

Quanto alla domanda relativa al TFS, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11849/2016, nel tracciare i confini della cognizione del Giudice contabile, hanno affermato che: la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende *“tutte le controversie funzionali alla*

*pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR”.*

In altri termini, le Sezioni Unite hanno dichiarato, in via generale, che le controversie sulla domanda di TFS rientrano nella cognizione del Giudice del rapporto di lavoro (Giudice ordinario o Giudice amministrativo). Nel caso di specie, trattandosi di dipendente comunale in quiescenza, appartenente quindi alla categoria del pubblico impiego privatizzato, lo scrutinio sul menzionato TFS appartiene al Giudice ordinario.

**3.** Alla stregua dei motivi illustrati, in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla domanda relativa al TFS, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

**4.** Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite in virtù della riliquidazione, a cura dell'INPS, del trattamento pensionistico in tempi non irragionevoli oltre che per la natura in rito della declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda concernente il TFS.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Estromette il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva;

2. Sulla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Sulla domanda relativa al TFS, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

4. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024.

**Il Giudice Unico**  
**(Gabriele Pepe)**

Firma digitale

*Depositata in Segreteria il giorno 11.11.2024*

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA  
(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale